



CIRCOLARE N.36/D

Protocollo: 7953

Roma, 28 dicembre 2007

Rif.:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

SEDE

Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il Trasporto
marittimo ed aereo
V.le dell'Arte 16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 Roma

Al Ministero del Commercio Internazionale
Viale Boston 25
00144 ROMA

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

All' Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell' Industria Italiana
V.le dell' Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
0252051415

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
0108313528

All'Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
0267072285

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All'Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All'Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

OGGETTO: Status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO).
Articoli da 14 bis a 14 quinquies del Regolamento (CE) n.
1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica
il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni
d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che
istituisce il codice doganale comunitario.

SOMMARIO	5
LEGENDA DELLE SIGLE UTILIZZATE	7
PREMESSA	8
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
1.1 DEFINIZIONE DI “OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO” – AEO ...	9
1.2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER UN CERTIFICATO AEO	9
1.2.1 Presupposti generali.....	9
1.2.2 Entità legale e stabile organizzazione.....	10
1.2.3 Comprovata osservanza degli obblighi doganali	11
1.3 CERTIFICATI AEO	13
1.3.1 Tipologie di Certificati AEO	13
1.3.2 Procedure semplificate e certificati AEOC e AEOF	13
1.4 BENEFICI CONNESSI AL POSSESSO DI UN CERTIFICATO AEO.....	15
1.5 REQUISITI E CONDIZIONI DI RILASCIO DEL CERTIFICATO AEO	17
1.5.1 Requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni comunitarie	17
1.5.2 Verifica dei requisiti e delle condizioni.....	22
CAPITOLO II - ATTIVITA' DOGANALE NAZIONALE IN MATERIA AEO ..	24
2.1 PROCEDURA DI RILASCIO DI UN CERTIFICATO AEO.....	24
2.1.1 Fasi del procedimento AEO	24
2.1.2 Flusso Procedurale.....	24
2.2 ISTANZA	26
2.2.1 Modello di Istanza	26
2.2.2 Presentazione dell'istanza.....	27
2.2.3 Esame dell'istanza	28
2.2.3.1 <i>Verifica degli elementi.....</i>	<i>28</i>
2.2.3.2 <i>Richiesta di elementi/mancanza dei requisiti soggettivi</i>	<i>29</i>
2.2.3.3 <i>Istanza completa degli elementi e dei documenti richiesti.</i>	<i>31</i>
2.3 PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO AEO.....	31
2.3.1 Adempimenti delle Strutture interessate.....	31
2.3.2 Esito dell'attività di Audit	32
2.3.4 Rilascio del Certificato AEO.....	35
2.3.5 Mancato rilascio del Certificato AEO	35
CAPITOLO III - ATTIVITA' DOGANALE COMUNITARIA IN MATERIA DI AEO	36
3.1 VERIFICA DEI MOTIVI OSTATIVI ART. 14 TERDECIES, P. 2 DELLE DAC	36
3.2 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE ART. 14 QUATERDECIES DELLE DAC.....	37
CAPITOLO IV - EFFETTI GIURIDICI DI UN CERTIFICATO AEO.....	37
4.1 TERRITORIALITÀ.....	37
4.2 VALIDITÀ TEMPORALE	37
4.3 EFFICACIA	38
4.4 IMPATTO SULLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI E SUI CONTROLLI....	38

4.5	RIESAME DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI	39
4.6	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	39
4.6.1	Sospensione parziale del Certificato AEOF	42
4.6.2	Ripristino del Certificato principale AEOF	42
4.6.3	Revoca del Certificato principale AEOF.....	42
4.6.4	Sospensione su richiesta del titolare del Certificato AEO.....	43
4.6.5	Effetti giuridici della sospensione	43
4.7	REVOCA DEL CERTIFICATO AEO	44
4.7.1	Condizioni per revoca.....	44
4.7.2	Revoca parziale del Certificato AEOF	45
4.7.3	Effetti giuridici della revoca.	45
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI		45
5.1	ENTRATA IN VIGORE	45
5.2	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA	46
5.3	SCAMBIO DI INFORMAZIONI	46
5.4	SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE IN MATERIA DI AEO	46

LEGENDA DELLE SIGLE UTILIZZATE

AEO: Authorized Economic Operator

AEOC: Certificato AEOC – Customs (Semplificazioni doganali)

AEOS: Certificato AEOS – Security (Sicurezza)

AEOF: Certificato AEOF –Full (Semplificazioni doganali/Sicurezza)

CDC: Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92 come modificato dal Reg. CE 648/05)

DAC: Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario (reg. CEE 2454/93 come modificato dal Reg. CE 1875/06)

ACGT: Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

URDF: Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

ACVCT: Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise- Laboratori Chimici

UTSAV: Ufficio Tecnologie e Supporto dell'Attività di Verifica dell'Area Centrale Verifiche e Controlli

PREMESSA¹

In data 4 maggio 2005, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L, n. 117, è stato pubblicato il Regolamento n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (in appresso CDC). Tale Regolamento ha introdotto alcune misure di sicurezza nell'ambito del Programma CSP (Customs Security Program) disciplinate, sotto il profilo applicativo, con il successivo Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 2454/93 (in appresso DAC) recante talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

Le modifiche in materia di sicurezza del CDC , apportate con il Reg. (CE) n. 648/2005, prevedono tra l'altro, la concessione dello status di "Operatore Economico Autorizzato – Authorized Economic Operator - AEO" ad operatori affidabili stabiliti nell'ambito della Comunità Europea.

La Comunità Europea ha una lunga tradizione in materia di operatori affidabili ai quali sono state concesse, previa analisi caso per caso, autorizzazioni a procedure doganali semplificate. Un accresciuto bisogno di sicurezza soprattutto in relazione alle operazioni ed ai soggetti componenti la catena logistica internazionale, hanno determinato, in ambito comunitario, il bisogno di uniformare il concetto di "affidabilità" e di applicarlo a quegli operatori che rispettano gli standard di sicurezza e che perciò possono anche essere considerati "sicuri".

Per tale motivo, gli operatori ai quali le Autorità doganali riconoscono lo status di AEO, acquisiscono una posizione specifica nella catena logistica internazionale che li individua come partner affidabili e/o sicuri a seconda del tipo di Certificato ottenuto.

Le disposizioni relative all'AEO trovano applicazione dal 1° gennaio 2008.

Da tale data, come anticipato con nota prot. 2506 dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali (appresso ACVCT) del 30 ottobre scorso non saranno più attivate le procedure di audit doganale nazionale.

¹ Per le sigle utilizzate nel corpo della circolare vedasi pagina 7

La presente circolare illustra le procedure e le modalità applicative previste, a livello comunitario, dai documenti della Commissione e detta istruzioni agli uffici per la loro corretta ed uniforme applicazione.

Le norme, i documenti e formulari, il percorso formativo a distanza, le FAQ e le istruzioni relative all'istituto in parola sono pubblicate sul sito di questa Agenzia (www.agenziadogane.gov.it) in un'apposita sezione del menu principale, ove sono anche rinvenibili tutti i riferimenti ai punti di contatto territoriali e gli esiti delle azioni pilota condotte presso operatori rappresentativi delle diverse categorie di possibili beneficiari

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONE DI “OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO” – AEO

Ai sensi dell'art. 1, punto 12) delle DAC, per “Operatore Economico” si intende “una persona che, nel corso della sua attività commerciale, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”.

L'Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, residente nel territorio doganale della UE², titolare di un Certificato AEO concesso dall'Autorità doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.

1.2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER UN CERTIFICATO AEO

1.2.1 Presupposti generali

Possono presentare istanza per l'ottenimento di un Certificato AEO **tutti gli operatori economici, residenti nella UE**, che a diverso titolo compiono attività inerenti alle operazioni doganali e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate al

² Ai sensi dell'art. 14 octies, lett. a e b, delle DAC la deroga al principio di residenza nel territorio UE si ha solo in caso di un Accordo internazionale concluso tra la Comunità ed il paese terzo tramite mutuo riconoscimento oppure qualora la domanda di un Certificato AEO-Sicurezza, sia presentata da una società marittima o aerea estera che però dispone di un ufficio locale o usufruisce già delle semplificazioni di cui agli artt. 324 sexies, 445 o 448 delle DAC.

rilascio di un Certificato AEO, direttamente connesso all'esercizio della propria attività economica.

A titolo esemplificativo, possono presentare l'istanza i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i soggetti autorizzati ad esercitare una attività in una zona franca o deposito franco, i vettori, gli speditori, i corrieri aerei, i terminalisti, le imprese di spedizione, gli agenti doganali singolarmente o in forma associata, e più in generale tutti i soggetti la cui attività è connessa alla applicazione della legislazione doganale.

Ai fini del presente paragrafo è opportuno chiarire che per depositario si intende colui che gestisce:

- un deposito doganale;
- un deposito di temporanea custodia;
- un deposito di approvvigionamento;
- un deposito fiscale **purché** sito nell'ambito di un deposito doganale. Resta quindi, esclusa la possibilità di richiedere un Certificato AEO per i soggetti titolari di deposito fiscale che non rispettino tale condizione.

E', pertanto, precluso il rilascio di un Certificato AEO qualora l'attività del richiedente riguardi esclusivamente beni in libera circolazione e, quindi, comunitari o comunitarizzati o, comunque, non sia connessa ad attività soggetta alla normativa doganale.

1.2.2 Entità legale e stabile organizzazione

Si chiarisce che un Certificato AEO deve essere richiesto da parte delle singole entità legali intendendo con ciò ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità con il diritto nazionale, comunitario o internazionale che eserciti diritti e sia soggetta ad obblighi.

Per quanto riguarda le imprese non residenti si fa riferimento alla nozione di "stabile organizzazione" di cui all'art. 162, c.1 del Testo Unico Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e all'art. 5 , p. 1 del modello OCSE.

In tale contesto, quindi, nel caso di società madre e società figlia (o più società figlie) situate in due (o più) Stati Membri diversi, il Certificato AEO rilasciato per la società madre non produce effetti sulle attività svolte dalla società figlia; quest'ultima, pertanto

dovrà richiedere autonomamente un Certificato AEO nello Stato membro presso cui è collocata e registrata e sempre che ne ricorrano i presupposti.

Occorre specificare che, nel caso in cui la società madre e la società figlia adottino gli stessi standard o procedure nello svolgimento delle attività doganali, il questionario di autovalutazione pubblicato nel link AEO del sito dell’Agenzia può essere compilato dalla Società madre per conto di tutte le sedi secondarie che hanno presentato istanza per un Certificato AEO. In tal caso, a fronte anche di più istanze, l’Autorità doganale/i competente/i possono ricevere un unico questionario.

1.2.3 Comprovata osservanza degli obblighi doganali

Condizione essenziale per il rilascio di un Certificato AEO è la comprovata osservanza nel corso degli ultimi tre anni anteriori alla presentazione dell’istanza, degli obblighi doganali da parte dei soggetti di cui all’art. 14 nonies, p.1, lett a), b) c) e d) delle DAC e cioè: il richiedente, le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo di gestione, il legale rappresentante della società compreso quello eventualmente specificatamente nominato per rappresentare la società nella materia doganale, nonché la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

L’accertamento della sussistenza della comprovata osservanza degli obblighi doganali può utilmente ricondursi a quanto previsto dal par. 1, ultimo capoverso, del citato art. 14 nonies delle DAC che, in proposito, stabilisce che questa può essere considerata soddisfacente qualora l’eventuale infrazione riscontrata sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e al volume delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente. A tal fine, il punto 1.2.2. degli “Orientamenti” comunitari di cui al Documento TAXUD/1450/2006, fornisce un adeguato strumento per valutare l’entità dell’infrazione commessa e la buona fede del richiedente.

In particolare, in base al quadro giuridico nazionale, per quanto riguarda la qualificazione delle irregolarità ostative al riconoscimento o al mantenimento dello status di AEO, si precisa che si intende per:

- **infrazione grave:** la condanna, anche a titolo non definitivo, per un delitto previsto dalla normativa doganale, fiscale con impatto sulla competenza e sulla operatività doganale (imposizione sulle accise ed IVA connessa all’import/export e agli scambi intracomunitari) e/o correlata all’attività economica del richiedente o da ogni altra

legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, nonché l'irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all'articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. –

Costituisce, inoltre, infrazione grave l'applicazione a carico delle persone indicate all'art. 14 nonies, p.1, lett. da a) a d), delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.65, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche. Tale dato non è autocertificabile e, pertanto, va verificato tramite l'apposita dicitura nel certificato camerale o tramite la comunicazione della competente Prefettura ai sensi del DPR 252/92.

- **infrazioni reiterate**: l'aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale con impatto sulla normativa doganale, come sopra definite che, per la loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

Si precisa che tra le infrazioni di natura doganale debbono intendersi anche quelle commesse in violazione di norme ascrivibili al settore extratributario (disposizioni a tutela della proprietà intellettuale o del "made in Italy", della salute, della sicurezza dei prodotti e dell'ambiente, disciplina nel settore dell'autotrasporto merci, misure di politica commerciale, ecc.).

A tali definizioni si fa riferimento anche ai fini del rigetto dell'istanza in sede di applicazione dell'art. 14 septies, lett. b) e c) delle DAC.

Come specificato al successivo p. 3 del medesimo art. 14 nonies delle DAC, un Certificato AEO può essere richiesto anche qualora l'interessato abbia costituito la propria attività in ambito nazionale da meno di tre anni. In questo caso, la valutazione della affidabilità sarà fatta in relazione agli atti e documenti disponibili

1.3 CERTIFICATI AEO

1.3.1 Tipologie di Certificati AEO

Il Certificato AEO attribuisce all'operatore economico lo status comunitario di "Operatore Economico Autorizzato", con conseguente applicabilità di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 14 bis delle DAC, un operatore economico può presentare istanza per uno dei seguenti Certificati:

- a) **Certificato AEO – Semplificazioni doganali** che, in conformità con la terminologia internazionale è denominato "**Certificato AEOC**" (**Customs**). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale e che soddisfano le condizioni di cui agli artt. da 14 nonies a 14 undecies delle DAC;
- b) **Certificato AEO – Sicurezza che**, in conformità con la terminologia internazionale è denominato "**Certificato AEOS**" (**Security**). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale. Per l'ottenimento di tale Certificato devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. da 14 nonies a 14 duodecies delle DAC;
- c) **Certificato AEO – Semplificazioni doganali/Sicurezza** che, in conformità con la terminologia internazionale, è denominato "**Certificato AEOF**" (**Full**). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza. Le relative condizioni sono previste da 14 nonies a 14 duodecies delle DAC.

1.3.2 Procedure semplificate e certificati AEOC e AEOF

In materia di semplificazioni doganali è necessario precisare quanto segue:

- a) Le procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale continuano, al momento, ad essere disciplinate ed autorizzate sulla base della specifica normativa comunitaria e nazionale e, quindi, senza che sia necessario chiedere e ottenere uno dei Certificati previsti dalle lettere a) o c) del precedente sottoparagrafo;

b) Quando l'operatore economico titolare di un Certificato AEOC o AEOF presenti domanda per il rilascio di una autorizzazione alle seguenti procedure semplificate previste dai seguenti articoli delle DAC:

- procedura della dichiarazione incompleta (artt. 260, 269, 272, 276, 277, 282);
- procedura di domiciliazione (artt. 263, 272, 276, 277, 283);
- servizi di linea autorizzati (artt. 313bis e 313ter);
- speditore autorizzato (art. 324bis);
- redazione posticipata del manifesto (art. 324sexies);
- le semplificazioni (art. 372);
- destinatario autorizzato nel regime TIR (art. 454bis);
- speditore autorizzato (art. 912octies);

per la concessione delle stesse, l'Ufficio delle dogane non effettuerà un nuovo esame delle condizioni già verificate per il rilascio del Certificato AEO, ma si limiterà a verificare solo i requisiti attinenti al tipo di semplificazione richiesta e non precedentemente verificati.

Quanto sopra non preclude, per un soggetto titolare di un Certificato AEOC o AEOF di fare richiesta di autorizzazione per le altre semplificazioni previste dal CDC o dalle DAC e non precedentemente menzionate (ad es. lo status di "esportatore autorizzato" per le regole di origine di cui all'art. 90 e 117 delle DAC). In tali ipotesi, tuttavia, considerato che i requisiti per l'ottenimento di tale semplificazione sono così specifici da non poter essere facilmente e genericamente comparati a quelli per l'ottenimento dello status AEO, questi vanno verificati separatamente.

c) Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di una autorizzazione alle procedure semplificate sopra menzionate, l'Ufficio delle dogane valuterà la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di non esaminare quei requisiti che sono già stati esaminati per il rilascio della autorizzazione medesima. In ogni caso, dovrà porre particolare attenzione alla validità temporale dei Certificati attestanti i requisiti soggettivi del beneficiario o del suo rappresentante legale nonché la rispondenza ai requisiti e alle condizioni dettate dal CDC e dalle DAC nonché dagli Orientamenti di cui al successivo paragrafo 1.5.. Le informazioni, così come i precedenti relativi alla affidabilità doganale dell'operatore, devono essere presi in considerazione nella fase di preparazione dell'audit. E' ovvio che,

in caso di richiesta di un Certificato AEOF devono essere verificati anche tutti i requisiti in materia di sicurezza.

- d) La richiesta di una tipologia di Certificato AEO vincola il richiedente al rispetto dei prescritti requisiti e condizioni e, pertanto, tale richiesta non può essere tramutata in altra tipologia a seguito dell'esito negativo o momentaneamente negativo dell'attività di audit svolto dall'Autorità doganale. Ad esempio, la richiesta del Certificato AEOF comporta il possesso di requisiti e condizioni sia da un punto di vista doganale/finanziario che dal punto di vista della sicurezza. In tale ipotesi, la mancanza dei requisiti in materia di sicurezza, non comporta l'automatica trasformazione dell'istanza per l'altra tipologia di Certificato AEOC. Il Certificato non può essere rilasciato e l'operatore economico dovrà, qualora interessato, presentare una nuova istanza per la tipologia di Certificato AEOC. Tale esclusione è dovuta a ragioni di conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario che prevedono, tramite la banca dati comunitaria AEO, la pubblicazione e quindi la comunicazione agli altri Stati membri sia delle istanze accettate che dei Certificati rilasciati.

1.4 BENEFICI CONNESSI AL POSSESSO DI UN CERTIFICATO AEO

A seguito della verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni dettate dalla normativa comunitaria, l'operatore economico è ritenuto affidabile su tutto il territorio della Comunità per quanto concerne le operazioni doganali svolte e, conseguentemente, può godere di specifici benefici che dipendono dal tipo di Certificato ottenuto, dal tipo di attività svolta nell'ambito della catena logistica internazionale e, infine, dal grado di affidabilità attribuito a seguito dell'attività di verifica dei requisiti e condizioni svolta dall'Autorità doganale.

Come specificato negli "Orientamenti" comunitari, il Certificato AEO è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti e, pertanto, chi può fruire dei relativi vantaggi è unicamente l'AEO. Ciò è d'altra parte evidente considerato che il rispetto dei requisiti e delle condizioni è verificato esclusivamente in capo al soggetto che richiede il Certificato AEO e quindi, in base alla attività e alla responsabilità del soggetto stesso all'interno della catena logistica internazionale.

Premesso quanto sopra, si riporta l'elenco dei benefici indicati negli "Orientamenti" comunitari fruibili, previa valutazione dei requisiti, in relazione al tipo di Certificato richiesto:

1. riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (Certificati AEOC, AEOS, AEOF);
2. trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (Certificati AEOC, AEOS, AEOF);
3. indicazione, da parte dell'operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli (Certificati AEOC, AEOS, AEOF);
4. procedura agevolata nell'ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal CDC (Certificati AEOC, AEOF);
5. numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AEOS, AEOF);
6. comunicazione preventiva dell'esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AEOS, AEOF);
7. mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (Certificati AEOS, AEOF).

Tali benefici non sono concessi automaticamente, ma dipendono in taluni casi dalla richiesta dell'operatore e comunque dalle valutazioni finali espresse dall'Amministrazione doganale.

Accanto ai vantaggi "*diretti*", il possesso di un Certificato AEO comporta una serie di vantaggi "*indiretti*" che possono essere elencati come segue:

1. migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator);
2. minore ritardo nelle spedizioni;
3. aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica;
4. fidelizzazione della clientela;
5. prevenzione dei problemi grazie alla conoscenza dei dipendenti;
6. diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
7. migliore pianificazione;
8. diminuzione dei furti e delle perdite;
9. maggiore impegno dei dipendenti.

1.5 REQUISITI E CONDIZIONI DI RILASCIO DEL CERTIFICATO AEO

1.5.1 Requisiti e condizioni previsti dalle disposizioni comunitarie

Lo status di AEO è facoltativo e quindi dipende dalla richiesta dell'operatore economico e dalle relative condizioni.

Per ottenere lo status europeo di AEO è necessario, quindi, che l'operatore economico rispetti i requisiti e le condizioni necessarie stabilite dall'art. 5bis del CDC nonché, dagli artt. da 14 bis a 14 quinquies delle DAC le cui note esplicative sono fornite dagli Orientamenti comunitari pubblicati nel documento della Commissione Europea TAXUD/1450/2006. Si ribadisce, come già precisato con nota prot. 2336/ACVCT del 29 ottobre 2007, che tali orientamenti non hanno natura vincolante ma costituiscono le linee guida di carattere operativo utilizzate in tutti gli Stati membri.

Per agevolare la consultazione si elencano di seguito, in parallelo, i necessari requisiti che devono essere soddisfatti ai fini dell'ottenimento di un Certificato AEO citando le fonti normative del CDC e delle DAC ed i riferimenti agli Orientamenti comunitari (per quanto concerne l'art. 5bis, p1, primo trattino del CDC relativo alla comprovata osservanza degli obblighi doganali si fa rinvio al precedente punto 1.2.3.):

Reg. (CEE) 2913/92	Reg. (CEE) 2454/93	Orientamenti comunitari (doc. TAXUD 1450/2006)
<p>Art. 5bis, p.2, secondo trattino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali</i> 	<p>Art. 14 decies</p> <p>Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di scritture contabili il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) utilizzare un sistema contabile compatibile con i principi contabili applicabili nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit; b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale; c) disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere tra merci comunitarie e merci non comunitarie³; 	<p>Punto 1.2.3 Sezione III</p>

³ Il presente requisito non è richiesto qualora il richiedente abbia presentato istanza per un Certificato AEOS-Sicurezza di cui all'art. 14 bis p.1, lett. b) delle DAC

Reg. (CEE) 2913/92.	Reg. (CEE) 2454/93	Orientamenti comunitari (doc. TAXUD 1450/2006)
	<ul style="list-style-type: none"> d) disporre di una organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione d'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o fraudolente; e) all'occorrenza disporre di procedure soddisfacenti che permettano di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli; f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati; g) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informare le autorità stesse; 	

Reg. (CEE) 2913/92.	Reg. (CEE) 2454/93	Orientamenti comunitari (doc. TAXUD 1450/2006)
	h) organizzare misure adeguate di sicurezza per proteggere il livello informativo del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.	
<p>Art. 5bis, p.2, terzo trattino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria</i> 	<p>Art, 14 undecies</p> <p>Per solvibilità finanziaria si intende una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale ⁴</p>	<p>Punto 1.2.4. Sezione IV</p>

⁴ La presente condizione è considerata soddisfatta se la solvibilità del richiedente è attestata per i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza.

Qualora il richiedente sia stabilito da meno di tre anni la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

A tale proposito deve precisarsi che non esiste un metodo univoco finalizzato alla verifica della solvibilità, in quanto le diverse analisi finanziarie ed economiche attuabili devono riscontrare una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche dell'attività del soggetto richiedente. Inoltre, il richiedente deve essere in grado di offrire all'amministrazione doganale valide garanzie in relazione alle operazioni doganali svolte.

Reg. (CEE) 2913/92.	Reg. (CEE) 2454/93	Orientamenti comunitari (doc. TAXUD 1450/2006)
<p>Art. 5bis, p.2, quarto trattino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.</i> 	<p>Art. 14 duodecies, p.1</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del Certificato siano costruiti con materiali che offrano resistenza ad un accesso non autorizzato e forniscano protezione contro le intrusioni illecite; b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illecito alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto; c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto; d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci; 	

Reg. (CEE) 2913/92.	Reg. (CEE) 2454/93	Orientamenti comunitari (doc. TAXUD 1450/2006)
	<p>e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;</p> <p>f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;</p> <p>g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.</p>	

1.5.2 Verifica dei requisiti e delle condizioni

Va precisato che i requisiti e le condizioni sopra menzionati devono essere posseduti dal richiedente e verificati dall'Autorità doganale in sede di attività di audit. **Tale attività viene svolta dall'Ufficio delle dogane competente - dopo l'avvenuta accettazione dell'istanza** da parte dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti –

Ufficio regimi doganali e fiscali (d'ora in poi Ufficio Regimi Doganali e Fiscali URDF) - al fine di valutare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio di un Certificato AEO

La valutazione per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni si basa su un controllo preventivo non dissimile da quello finora effettuato, a livello nazionale, con le procedure di audit doganale delle imprese, con la differenza che i requisiti e le condizioni sono valutate dall'Agenzia tramite l'utilizzo degli "Orientamenti" predisposti dalla Commissione Europea con la collaborazione dagli Stati Membri, mediante una metodologia di controllo ormai standardizzata e condivisa dalle diverse Amministrazioni doganali.

Si fa presente che le attività di audit consentono all'Agenzia di avere una conoscenza approfondita dell'operatore ed un quadro circostanziato dell'attività dello stesso, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali raccolte anche sul campo dagli auditors doganali. Naturalmente si terrà conto delle informazioni di cui la stessa è già in possesso a seguito, ad esempio, di attività espletate nell'ambito del programma di audit doganale delle imprese, degli usuali controlli, nonché di preesistenti autorizzazioni doganali, certificazioni in materia di sicurezza rilasciate da altre Autorità ed Enti e tutte le altre informazioni operative a disposizione.

E', pertanto, importante che l'utente si prepari adeguatamente all'audit attraverso la lettura dei citati "Orientamenti", coordinando le proprie strutture e servizi e tenendo sempre attivo il canale di comunicazione con il team di auditors degli uffici delle dogane affinché le attività di audit si svolgano in modo rapido ed in condizioni di efficienza operativa.

Sarà inoltre utile, anche se non obbligatorio, compilare il questionario di autovalutazione. Si precisa che l'utente dovrà rispondere a tutte le domande attinenti il suo settore di attività economica o professionale. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che non esistono metodologie prestabilite ed univoche per trattare le domande del questionario, che riveste natura facoltativa; tuttavia, i già citati "Orientamenti", che peraltro considerano i diversi attori della catena logistica, risultano essere un indispensabile strumento per la valutazione dei rischi del richiedente.

L'Agenzia faciliterà il processo di attribuzione dello status riducendo i tempi necessari all'audit ed utilizzando al massimo le informazioni esistenti relative alle procedure doganali.

CAPITOLO II - ATTIVITA' DOGANALE NAZIONALE IN MATERIA AEO

L'AEO attribuisce uno status europeo di affidabilità doganale in quanto la relativa disciplina è contenuta in norme comunitarie e la procedura di informazione e scambio dei dati in materia di AEO si fonda su applicazioni informatiche anch'esse dettate dalla Commissione Europea.

Le procedure dettate dalla predetta normativa comunitaria impongono quindi delle modalità e soprattutto delle tempistiche che devono essere necessariamente rispettate. Occorre, pertanto, che i diversi Uffici coinvolti nella complessa attività AEO, a livello centrale e territoriale, provvedano ad organizzare tale attività tenendo presenti le disposizioni dei regolamenti comunitari, rispettando le scadenze e gli adempimenti ed assicurando l'appropriato e corretto utilizzo in base ai "profili utenti" attribuiti, dalla banca dati nazionale AIDA e dalla banca dati comunitaria AEO.

2.1 PROCEDURA DI RILASCIO DI UN CERTIFICATO AEO

2.1.1 Fasi del procedimento AEO

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio (o diniego) di un Certificato AEO si compone di due fasi:

- 1) l'istruttoria relativa alla accettazione (o non accettazione) dell'istanza e relativa comunicazione agli Stati membri;
- 2) istruttoria relativa al rilascio di un Certificato AEO (o al rigetto di una istanza AEO) e relativa comunicazione agli Stati membri.

2.1.2 Flusso Procedurale

Con nota prot. 2336/ACVCT del 29 ottobre 2007, sono state fornite le prime istruzioni relative al flusso procedurale previsto per la trattazione delle istanze AEO.

In proposito, si precisa che competente all'accettazione delle istanze, al rilascio, alla sospensione e alla revoca dei Certificati AEOC, AEOS e AEOF, è l'**Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio Regimi Doganali e Fiscali (d'ora in poi URDF) di questa Agenzia**. In tale attività, la predetta Struttura è coadiuvata

dall'Area Centrale Verifiche e Controlli, dall'Ufficio Antifrode Centrale, dall'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione e dal SAISA, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.

L'URDF è altresì l'Ufficio designato quale **punto di contatto per le comunicazioni con la Commissione Europea** in relazione alle istanze nazionali, al rilascio e alla gestione dei Certificati AEO nazionali, nonché per l'attività di consultazione e per l'attività di verifica delle istanze presentate negli altri Stati Membri.

Gli adempimenti di controllo e verifica connessi all'attribuzione dello status AEO ai richiedenti nazionali, al mantenimento dello stesso nonché l'attività di supporto all'URDF in materia di consultazione e verifica delle istanze comunitarie, spetta, sia con l'utilizzo delle procedure interne che delle funzionalità presenti sul sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane – AIDA., **all'Area Centrale Verifiche e Controlli – Ufficio Tecnologie e Supporto dell'Attività di Verifica (d'ora innanzi UTSAV), all'Ufficio Antifrode Centrale e al Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA)**, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

La gestione e lo sviluppo in ambito nazionale e comunitario dello scambio elettronico delle informazioni tra gli uffici locali e centrali e tra gli uffici centrali e la Commissione Europea spetta all'**Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione**.

La fase istruttoria preventiva all'accettazione dell'istanza, compresa la proposta di accettazione o diniego della stessa, l'attività di audit per il rilascio del Certificato AEO e l'attività di audit successiva al rilascio, le proposte di sospensione o revoca di un Certificato AEO, spettano **all'Ufficio delle dogane** come individuato al successivo punto 2.2.2..

Il coordinamento e il monitoraggio delle attività di audit svolte dagli Uffici delle dogane, compresa la verifica del rispetto della relativa tempistica imposta dalle DAC, spettano alle **Direzioni Regionali** nel cui ambito territoriale insiste il predetto Ufficio delle dogane. Nell'attività di coordinamento è inclusa la nomina del client coordinator o centro servizi, designati quali punto di contatto tra l'Amministrazione doganale e l'operatore economico a cui potranno essere rivolti quesiti o richieste informazioni sia in materia AEO che, in generale, in materia doganale.

Tale azione di coordinamento, monitoraggio e controllo da parte delle Direzioni Regionali ed, in particolare, del coordinatore regionale in materia AEO, dovrà avvenire utilizzando le specifiche funzioni del sistema informatico AIDA, nonché attraverso la validazione delle relazioni conclusive delle attività di audit svolta dagli Uffici delle

dogane; dette relazioni dovranno essere **tempestivamente** inviate dall'Area Verifiche e Controlli delle Direzioni regionali al competente UTSAV, onde consentire l'espletamento delle ulteriori fasi del procedimento AEO da parte delle Strutture centrali nel rispetto della tempistica comunitaria.

E' consigliabile che le Direzioni regionali, presso cui operano i team di auditors che hanno già validamente svolto le attività di certificazione delle imprese in base al programma di audit doganale, supportino le attività di audit dei dipendenti uffici mediante l'utilizzo diretto o indiretto dei suddetti team.

2.2 ISTANZA

2.2.1 Modello di Istanza

L'istanza per l'ottenimento di un Certificato AEO deve essere redatta in formato elettronico⁵ utilizzando il modello riportato all'allegato 1 della presente circolare, conforme all'allegato 1 quater delle DAC.

L'istanza ed i relativi allegati devono essere **attualmente presentati in formato cartaceo** all'Ufficio delle dogane competente, come individuato al successivo paragrafo 2.2.2..

L'istanza deve essere dettagliatamente compilata da parte del richiedente e/o del rappresentate legale del richiedente; nel caso di persona giuridica, per richiedente si intende il titolare o il presidente della Società.

Ai fini della compilazione dell'istanza, si consiglia di consultare le relative note esplicative allegata al modello.

Si fa presente che non è possibile apportare modifiche al modello di istanza allegato aggiungendo, eliminando, sostituendo o rielaborando i campi previsti.

Si evidenzia che il modello di istanza comunitario manca del riquadro relativo al rappresentate legale del richiedente; per tale motivo, le informazioni relative allo stesso devono essere fornite nelle informazioni generali sulla società e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli allegati 2 e 3 alla presente circolare. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

⁵ Il modello di istanza è scaricabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.gov.it/AEO

- a) certificato camerale, comprensivo del nulla osta antimafia. Il Certificato camerale deve necessariamente comprendere il nome o i nomi del o dei rappresentanti legali, le sedi della società, la descrizione dell'attività economica. I professionisti presenteranno copia dell'iscrizione del rispettivo albo professionale;
- b) dichiarazione di cui all'allegato 2) alla presente circolare (Informazioni integrative dell'istanza AEO);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 3) alla presente circolare, che deve essere compilata dal richiedente. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione è compilata sia dal richiedente inteso come il titolare o il presidente della società, sia dal o dai rappresentanti legali;
- d) questionario- Il richiedente può allegare all'istanza il questionario di autovalutazione pubblicato nel link AEO del sito web dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it. Il questionario non è obbligatorio ma rappresenta un documento di autovalutazione che serve sia all'operatore per verificare in anticipo il possesso di parte dei requisiti e condizioni richiesti ed apportare eventuali miglioramenti all'interno della propria organizzazione prima della presentazione dell'istanza, sia all'Ufficio delle dogane per facilitare la successiva attività di audit.

Nel caso si renda necessario acquisire ulteriori informazioni per la valutazione e/o accettazione della richiesta, l'autorità doganale dello Stato membro richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza tali informazioni prima di registrarne i dati sul sistema informatico AIDA.

L'operatore economico è tenuto a comunicare ogni variazione che intervenga nell'esercizio della propria attività rispetto a quanto dichiarato.

2.2.2 Presentazione dell'istanza

Ai sensi dell'art. 14 quinquies, p. 1 lett. a), l'istanza deve essere presentata presso l'Autorità doganale dello Stato Membro in cui il richiedente detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del Certificato AEO.

In Italia, pertanto, l'istanza deve essere presentata, attualmente in formato cartaceo, **all'Agenzia delle dogane, Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - Ufficio regimi doganali e fiscali, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, per il tramite dell'Ufficio delle dogane** competente in relazione al luogo in cui l'operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del Certificato AEO. **Tale luogo deve consentire al predetto Ufficio delle dogane di verificare e monitorare i requisiti definiti per ottenere e mantenere lo status di AEO.**

L'Ufficio delle Dogane come precedentemente individuato, dopo aver effettuato gli adempimenti di competenza indicati al punto 2.2.2., provvederà ad inoltrare le informazioni relative all'istanza, registrandole sul sistema AIDA e consentendo così i successivi adempimenti da parte delle Strutture centrali, ivi compreso l'URDF competente per l'accettazione formale della stessa e per la prescritta comunicazione agli altri Stati membri .

L'elenco degli Uffici delle Dogane ove è possibile presentare l'istanza per ottenimento di un Certificato AEO è pubblicato sul link “Operatore Economico Autorizzato – AEO” presente nel sito web dell'Agenzia delle dogane www.agenziadogane.gov.it.

L'istanza e la documentazione cartacea prodotta dall'operatore saranno conservate agli atti dell'Ufficio delle dogane.

2.2.3 Esame dell'istanza

2.2.3.1 *Verifica degli elementi.*

A seguito del ricevimento dell'istanza per una delle tipologie di Certificato AEO di cui al precedente punto 1.3., l'Ufficio delle dogane competente verifica che:

- a) l'istanza sia completa in ogni sua parte;
- b) l'allegato 2 alla presente circolare contenga gli elementi richiesti;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o le dichiarazioni sostitutive) di cui all'allegato 3) contenga gli elementi richiesti e sia correttamente compilata.

Si richiama l'attenzione degli Uffici delle dogane sull'importanza della data di ricezione dell'istanza in quanto da essa decorrono i termini di cui all'art. 14 quater, p.2, 14terdecies, 14sexdecies, 14 septecies delle DAC.

2.2.3.2 Richiesta di elementi/mancaanza dei requisiti soggettivi .

Ai sensi dell'art. 14 septies delle DAC, l'istanza **non é accettata** se:

- 1) l'istanza stessa e/o i relativi allegati non contengono gli elementi obbligatori richiesti;
- 2) l'istanza ed i relativi allegati non sono stati presentati all'Autorità doganale competente intesa sia come Stato membro che come Ufficio delle dogane competente sul territorio nazionale;
- 3) al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è stato condannato anche con sentenza di primo grado per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura fallimentare (cfr. la definizione di infrazione grave di cui al precedente par. 1.2.3.);
- 4) al momento della presentazione dell'istanza il/i rappresentante/i legale/i e, ove nominato, il rappresentante in materia doganale è stato condannato, anche con sentenza di primo grado per una violazione grave alla regolamentazione doganale e connessa alla sua attività (cfr. la definizione di infrazione grave di cui al precedente par. 1.2.3.);
- 5) l'istanza è presentata entro tre anni dalla revoca di un Certificato AEO precedentemente rilasciato da un qualsiasi Stato Membro.

In merito ai punti 1) e 2) si precisa che, qualora l'Ufficio delle dogane competente constati che l'istanza non è completa o manchino uno o più allegati richiesti, invita il richiedente o il rappresentante legale, **entro 30 giorni di calendario dalla ricezione dell'istanza**, a fornire le informazioni necessarie indicando i motivi della richiesta. Solo dopo avere ricevuto tutti gli elementi e i documenti mancanti ed aver verificato che non vi siano motivi ostativi, l'Ufficio delle dogane applica la procedura di cui al successivo punto 2.2.3.3..

In merito ai motivi ostativi di cui ai punti 3) e 4) si precisa quanto segue:

- in sede di istanza, è prevista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere prodotta dai soggetti indicati ai citati punti 3) e 4) del precedente paragrafo 1.2.3., compilando il modello di cui all'allegato 3) alla presente circolare cui va unita la fotocopia di un documento di identità valido. Gli elementi in essa contenuti dovranno essere verificati nella fase successiva dell'istruttoria ed in particolare nella fase di audit dall'Ufficio delle dogane competente. **L'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti è accertata dal medesimo Ufficio richiedendo il Certificato del casellario giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti alla competente Procura della Repubblica.**

Nel caso in cui le persone di cui alle lettere da b) a d) del citato art. 14 nonies, p.1, delle DAC, non siano residenti sul territorio nazionale sono parimenti applicabili le norme sull'autocertificazione secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 20.10.98, n. 403. . La verifica di quanto dichiarato è effettuata dall'Ufficio delle dogane competente richiedendo il certificato giudiziale al Casellario presso il Tribunale di Roma (art. 685, c. 2 del c.p.p) e il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per la sede legale della Società e sulla base di fascicoli ed informazioni disponibili;

- per l'accertamento di eventuali violazioni in capo al legale rappresentante, occorre far riferimento anche a quelle eventualmente commesse al di fuori della propria attività professionale (ad es. una condanna in materia di contrabbando avvenuta a seguito di azioni compiute nell'ambito della propria sfera privata).

Qualora il richiedente e/o il rappresentate legale non siano in grado di fornire gli elementi o i documenti richiesti o qualora le strutture dell'amministrazione doganale coinvolte nell'attività AEO verifichino l'esistenza dei motivi ostativi di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5), l'Ufficio delle dogane procede a registrare sul sistema informatico doganale dell'Agenzia delle Dogane AIDA i dati relativi all'istanza e alla proposta di diniego all'accettazione della stessa indicandone le motivazioni.

L'URDF, dopo averne verificato i presupposti, procede formalmente alla non accettazione dell'istanza, dandone comunicazione al richiedente o al rappresentate legale e indicando i termini per l'eventuale ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti e per l'eventuale impugnativa giurisdizionale innanzi al T.A.R..

Si precisa che il richiedente un Certificato AEO, la cui istanza non sia stata accettata da parte di una Autorità doganale per i motivi di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, non può presentare istanza presso un altro Stato membro.

2.2.3.3 Istanza completa degli elementi e dei documenti richiesti.

Qualora l'istanza contenga tutti gli elementi richiesti, l'Ufficio delle dogane registra sul sistema informatico AIDA **entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza** tutti i dati in essa contenuti nonché la proposta di accettazione o di diniego della stessa.

L'URDF, qualora non vi siano motivi ostativi, provvede a informare gli altri Stati membri **entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio delle dogane.**

Tale comunicazione avviene registrando i dati relativi all'istanza nella banca dati comunitaria AEO.

La data di accettazione dell'istanza coincide con la data di registrazione della stessa nella banca dati comunitaria AEO.

E' opportuno precisare che una volta inserita l'istanza nella banca dati comunitaria AEO, il sistema VIES effettua un controllo automatico sulla correttezza e validità della Partita Iva comunitaria.

Qualora l'istanza faccia riferimento a soggetti o luoghi o magazzini situati in altro o altri Stati membri ne dovrà essere data comunicazione all'URDF affinché attivi il processo di consultazione con tali Stati⁶

2.3 PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO AEO

2.3.1 Adempimenti delle Strutture interessate

Una volta che l'URDF abbia provveduto all'accettazione dell'istanza e alla registrazione della stessa nella banca dati comunitaria AEO vengono effettuati i seguenti adempimenti:

- 1) gli altri Stati membri che dispongano di informazioni su elementi ostativi al rilascio del Certificato le comunicano all'URDF, tramite il sistema informatico**

⁶ Cfr. il paragrafo 3.2. della presente circolare

comunitario **entro 35 giorni di calendario (70 giorni per i primi 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai sensi dell'art. 2 del reg. (CE) 1875/06);**

- 2) l'Ufficio delle dogane procede nell'ambito della propria attività di audit alla verifica delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalle norme comunitarie, in funzione del tipo di Certificato richiesto. **Tale audit inizia immediatamente ed indipendentemente dall'esito della procedura di cui al precedente punto 1.**

L'attività di audit deve essere conclusa **entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'istanza.** Tuttavia, se nel corso dell'esame dei requisiti il richiedente procede ad adeguamenti volti a meglio soddisfare i richiesti requisiti, in accordo con l'Ufficio delle dogane, il termine può essere prolungato e il decorso degli stessi viene sospeso fino ad un tempo massimo di 30 giorni;

- 3) le Direzioni Regionali, dopo aver validato la relazione conclusiva dell'attività di audit predisposta dall'Ufficio delle dogane, la inviano tempestivamente all'UTSAV, onde consentire l'espletamento delle ulteriori fasi del procedimento AEO alle Strutture centrali competenti nel rispetto della tempistica comunitaria.

A seguito dello slittamento dei termini di cui al citato art. 2 del Reg. (CE) 1875/2006 per il periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, il termine di cui al precedente punto 2) può essere prorogato. Tuttavia si ritiene che l'attività di audit presso un singolo richiedente non dovrebbe comunque essere superiore a 90 giorni a meno che operino le sospensioni dei termini di cui all'art. 14 sexdecies, p. 3 delle DAC.

2.3.2 Esito dell'attività di Audit

L'esito dell'attività di Audit può essere positivo, negativo o momentaneamente negativo. Tali possibili esiti sono coerenti con il Modello comunitario Compact AEO e sono i seguenti:

1) Esito positivo.

In caso di esito positivo l'Area Verifiche e Controlli della Direzione Regionale territorialmente competente invia tempestivamente all'UTSAV, la relazione conclusiva dell'attività svolta dall'Ufficio delle dogane, non mancando di esprimere la propria valutazione conclusiva in merito alla coerenza ed esaustività della predetta attività, tenendo conto del tipo di Certificato richiesto. L'UTSAV, dopo la verifica supplementare dell'istruttoria e del rispetto del protocollo procedurale, invia il messaggio di esito positivo all'URDF.

L'URDF, qualora non siano emersi motivi ostativi, provvede a rilasciare il richiesto Certificato e ne dà comunicazione agli altri Stati membri tramite la registrazione dei dati relativi nella banca dati comunitaria AEO⁷

2) Esito negativo

In caso di esito negativo, ai sensi dell'art. 14 sexdecies p. 4 delle DAC, l'Ufficio delle dogane, prima della predisposizione della relazione conclusiva, comunica al richiedente i risultati dell'attività svolta presso i suoi locali e gli concede la possibilità di replicare entro 30 giorni di calendario. Decorso tale termine, qualora non siano intervenute variazioni della situazione, l'Ufficio delle dogane predisponde la relazione conclusiva negativa evidenziando le motivazioni, debitamente circostanziate, che hanno inciso sul grado di rischio complessivo del richiedente, nonché le eventuali iniziative intraprese dal richiedente nel predetto termine di 30 giorni.

Tale relazione è inviata tempestivamente dalla Direzione regionale competente all'UTSAV, per gli adempimenti di competenza anche delle altre Strutture centrali coinvolte nel procedimento AEO.

L'URDF ricevuto dall'UTSAV il messaggio di esito negativo al rilascio del Certificato richiesto, provvede ad informare il richiedente delle motivazioni della decisione. La decisione di rigetto di una istanza è notificata al richiedente indicando i termini per l'eventuale ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con l'Utente e per l'eventuale impugnativa giurisdizionale innanzi al TAR. L'UTSAV potrà esprimere parere negativo anche nel caso in cui l'esito dell'esame presso l'Ufficio delle dogane sia stato positivo sulla base di altri elementi in suo possesso comunicati da altre strutture centrali competenti.

⁷ Cfr. il successivo punto 2.3.3. della presente circolare

L'URDF, una volta ricevuto il parere negativo al rilascio del Certificato da parte dell'UTSAV, e provveduto alla notifica della decisione al richiedente, ne informa gli altri Stati membri registrando i dati relativi al rigetto dell'istanza nella banca dati comunitaria AEO.

Qualora, invece, il richiedente abbia intrapreso le necessarie azioni correttive entro i predetti 30 giorni di calendario, si procederà secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

3) Esito momentaneamente negativo.

In tale caso, il certificato non può essere rilasciato e devono essere poste in essere le azioni correttive di tipo gestionale e/o operativo, indicate dall'Ufficio che ha effettuato il controllo e rappresentate all'utente con un piano di audit conforme alle indicazioni riportate negli "Orientamenti" comunitari. Tali azioni dovranno essere attuate entro un periodo di tempo necessario al miglioramento delle procedure doganali e di controllo interno. Lo status potrà essere concesso a seguito di una ulteriore verifica da parte dell'Ufficio delle dogane (con un secondo audit) tesa ad accertare che l'operatore sia adeguato a quanto evidenziato in sede di prima verifica audit. Anche in tale ultimo caso, dovrà essere redatta la relazione conclusiva recante il giudizio professionale in merito all'affidabilità del richiedente tenendo conto del tipo di Certificato richiesto, nonché la comunicazione dell'avvenuta attivazione delle azioni migliorative del sistema di controllo del richiedente. Tale relazione dovrà quindi essere tempestivamente inviata dalla Direzione regionale, previa validazione, all'UTSAV per gli adempimenti di competenza anche delle altre Strutture centrali coinvolte nel procedimento AEO.

Si fa presente che l'esito momentaneamente negativo sospende i termini del rilascio del Certificato di cui all'art. 14 sexdecies, p. 2. Nonostante le DAC non indichino la durata del periodo di sospensione dei termini, si ritiene che lo stesso debba essere concordato tra l'Autorità doganale e il richiedente il quale, nel caso in cui il termine ritenuto congruo per adottare le misure correttive sia superiore ai sei mesi, sarà invitato a valutare l'opportunità di rinunciare al rilascio del Certificato e a presentare una nuova istanza una volta concluse le azioni correttive.

2.3.4 Rilascio del Certificato AEO

Una volta ricevuto l'esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 2.3.2., punti 1) e 3), l'URDF, qualora non vi siano motivi ostativi, rilascia il Certificato AEO in conformità del modello comunitario di cui all'allegato I quinquies alle DAC

Il Certificato deve essere rilasciato entro **90 giorni** di calendario dalla ricezione della domanda. Qualora il termine non possa essere rispettato, il Certificato deve comunque essere rilasciato entro i 30 giorni successivi e ne deve essere data comunicazione al richiedente.

Per il periodo transitorio, che come è già stato ricordato è di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, il termine per il rilascio del Certificato è di **300 giorni**.

L'URDF informa gli Stati membri del rilascio del Certificato emesso entro 5 giorni lavorativi, registrando i dati relativi al Certificato nella banca dati comunitaria.

Successivamente all'inserimento dei dati nella banca dati comunitaria, lo stesso Ufficio procederà ad estrarre dalla banca dati comunitaria copia del Certificato inviandola debitamente datata e firmata dal Direttore dell'URDF all'operatore economico.

2.3.5 Mancato rilascio del Certificato AEO

Il rigetto di un'istanza AEO ed il conseguente mancato rilascio del Certificato AEO può dipendere dalle seguenti motivazioni:

- 1) dall'esito dell'attività di audit condotta dall'Ufficio delle dogane competente e in merito si fa rinvio a quanto precedentemente esposto ai paragrafi 2) e 3) del punto 2.3.2.;
- 2) dalla segnalazione di motivi ostativi forniti all'URDF dagli altri Uffici centrali o dagli altri Stati membri ai sensi dell'art. 14 terdecies, p.2 delle DAC;
- 3) a seguito dell'attività di consultazione con altro Stato membro interessato all'attività economica del richiedente. E' possibile, infatti che a seguito di tale attività, l'Autorità doganale consultata stabilisca che il richiedente non soddisfa uno o più requisiti previsti. In tale caso, l'Autorità doganale competente al rilascio del Certificato respingerà l'istanza (cfr. art. 14 quaterdecies delle DAC).

Nelle sopra citate ipotesi, quindi, l'URDF rigetta l'istanza dandone comunicazione al richiedente e indicando le relative motivazioni, l'Organo ed i termini per un eventuale ricorso. Inoltre, il medesimo Ufficio provvede a dare comunicazione agli Stati membri del rigetto dell'istanza registrando il dato nella banca dati comunitaria AEO.

In merito al mancato rilascio di un Certificato AEO si precisa che, come specificato dall'art. 14 sexdecies, p. 5 delle DAC, il rigetto di una istanza non comporta automaticamente il ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti e concesse in base alla vigente regolamentazione che potranno tuttavia essere oggetto di rivalutazione. Ove si ravvisassero le condizioni per la sospensione o revoca delle predette autorizzazioni, si seguirà l'istruttoria prevista per i casi di specie.

CAPITOLO III - ATTIVITA' DOGANALE COMUNITARIA IN MATERIA DI AEO

3.1 VERIFICA DEI MOTIVI OSTATIVI ART. 14 TERDECIES, P. 2 DELLE DAC

L'Attività doganale comunitaria in materia di AEO è attribuita all'URDF, coadiuvato dalle già dette Strutture Centrali dell'Agenzia di cui al precedente punto 2.1.2, il quale consulta la banca dati comunitaria verificando la presenza di **istanze registrate dalle altre Amministrazioni doganali europee**, procedendo così all'adempimento previsto dall'art. 14 terdecies p.2 delle DAC.

L'adempimento di cui al predetto articolo viene effettuato sulla base delle informazioni disponibili presso le competenti Strutture dell'Agenzia, che, come detto, hanno l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Ufficio centrale titolare del procedimento.

Qualora a seguito di tale verifica risultino informazioni ostative su un soggetto che ha richiesto un Certificato AEO presso un altro Stato membro, le Strutture centrali all'uopo preposte ne danno comunicazione all'URDF il quale a sua volta le comunica allo Stato membro interessato secondo le modalità stabilite dalla Commissione europea (**entro 35 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione -70 giorni per i primi 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008**).

3.2 ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE ART. 14 QUATERDECIES DELLE DAC

Qualora nell'istanza presentata si faccia riferimento a luoghi o magazzini che insistono in Stati membri diversi da quello presso cui è stata presentata l'istanza, si rende necessaria una consultazione tra le Autorità doganali ai sensi dell'art. 14 quaterdecies delle DAC. La Consultazione è attivata dallo Stato Membro presso cui è presentata l'istanza secondo le modalità stabilite dalla Commissione Europea e si rende necessaria qualora non sia possibile, per tale Stato, effettuare l'esame di uno o più requisiti definiti dagli artt. da 14 septies a 14duodecies a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. La consultazione può essere richiesta anche qualora non sia possibile reperire informazioni di tipo soggettivo relativamente ad un soggetto che risiede o che ha attività in uno o più Stati Membri.

L'attività di consultazione ha termine entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui l'Autorità doganale di rilascio del Certificato organizza la consultazione. Per i primi 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, il predetto termine è fissato in 120 giorni.

Il certificato viene emesso non prima della conclusione dell' eventuale consultazione richiesta presso gli altri Stati Membri .

Circa i possibili effetti negativi dell'attività di consultazione si fa rinvio a quanto esposto al precedente paragrafo 2.3.4., punto 3.

CAPITOLO IV - EFFETTI GIURIDICI DI UN CERTIFICATO AEO

4.1 TERRITORIALITÀ

Un Certificato AEO è valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri. In caso di accordo di mutuo riconoscimento con un Paese terzo è riconosciuto il solo Certificato AEOS o AEOF, per la parte sicurezza.

4.2 VALIDITÀ TEMPORALE

Un Certificato AEO non è soggetto a limiti temporali.

4.3 EFFICACIA

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 14 octodecies, p. 1, un Certificato AEO diventa efficace il decimo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio e la banca dati comunitaria consente la stampa del Certificato emesso solo a decorrere da tale data.

4.4 IMPATTO SULLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI E SUI CONTROLLI

Come è noto, sebbene siano stati introdotti nel CDC i principi per una gestione comunitarizzata dei rischi, non sono ancora attuati sistemi di controllo omogenei e coerenti a livello comunitario. Inoltre corre l'obbligo di segnalare che, nel periodo di prima applicazione del sistema di AEO (fase 1), in attesa che vengano realizzate le applicazioni informatiche connesse al Full System business Process Model AEO, differenti sistemi di analisi dei rischi adottati dai vari Stati membri potrebbero comportare diversificati effetti in termini di riduzioni di controllo concessi.

Pertanto in attesa che venga adottata la predetta gestione comunitaria dei rischi, che consentirà di concedere e gestire in modo uniforme anche i benefici da accordare agli AEO in tutti gli Stati membri, nel Circuito doganale di controllo dell'Agenzia delle dogane, saranno definiti e attivati due livelli di affidabilità, al fine di gestire i benefici e le riduzioni dei controlli doganali, selezionati in modo automatizzato. In particolare, sono stabiliti i seguenti livelli di affidabilità ed i correlati benefici in termini di riduzione dei controlli:

- **Affidabilità (A), con riduzioni di controllo dal 10% al 50% .**
- **Alta Affidabilità (AA), con riduzioni di controllo dal 51% al 90%.**

Analoghe riduzioni saranno operate direttamente dalle Direzioni regionali per le procedure e per i settori non gestiti tramite il Circuito doganale di controllo.

Per quanto concerne i benefici doganali ed i tempi di erogazione degli stessi, si fa riferimento a quanto precisato negli Orientamenti comunitari che individuano, in via generale, i benefici attualmente concedibili in base al tipo di Certificato richiesto. Come già specificato al precedente par. 1.4., **tali benefici non sono concessi automaticamente ma dipendono dalla richiesta dell'operatore e dal giudizio finale di approvazione per la concessione di tali benefici.** Per tali aspetti è importante che l'Ufficio delle dogane indichi nella relazione conclusiva dell'attività di audit i benefici concedibili e li comunichi alle Strutture centrali competenti per l'attività AEO.

4.5 RIESAME DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il riesame dei requisiti e delle condizioni, oltre nei casi segnalati nella relazione conclusiva di audit, deve essere obbligatoriamente effettuato dall'Ufficio delle dogane nei seguenti casi:

- a) modifiche sostanziali della regolamentazione comunitaria;
- b) ragionevole presunzione da parte dell'Autorità doganale che le condizioni che hanno dato seguito al rilascio del Certificato AEO non sono più rispettate;
- c) nel caso in cui l'operatore economico abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni dalla data in cui ha presentato istanza per l'ottenimento di un Certificato AEO e tale Certificato gli sia stato rilasciato. **In tale ipotesi, la rivalutazione dei requisiti e condizioni va effettuata nel corso del primo anno successivo al rilascio del Certificato.**

4.6 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO

Un Certificato AEO deve essere sospeso qualora l'Ufficio delle dogane competente, la Direzione Regionale territorialmente competente o uno degli Uffici Centrali coinvolti nelle procedure di controllo:

- a) scoprono una violazione che pregiudichi la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio del Certificato AEO;
- b) accertino la presenza di un procedimento penale in corso nei confronti di uno dei soggetti di cui all'art. 14 nonies, p.1, per una violazione grave come definita al precedente Capitolo 1, punto 1.2.3., e tale violazione sia ritenuta di rilievo non trascurabile rispetto al numero e alla natura delle operazioni doganali e tale da far ritenere vi siano pericolo e sospetto di abusi. La sospensione avviene solo previa acquisizione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria alle comunicazioni di rito;
- c) vengano a conoscenza della constatazione della violazione amministrativa prevista dall'art.295 bis del Decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, nei confronti di uno dei soggetti di cui al richiamato art.14 nonies, p. 1 delle DAC.

A seguito del verificarsi di una o più di tali ipotesi, l'Ufficio delle dogane, dopo essersi coordinato con la Direzione regionale e le Strutture centrali, comunica con atto formale al titolare del Certificato AEO l'intendimento di sospendere il Certificato stesso.

Si premette che tale atto non ha natura provvedimento di sospensione, dal quale scaturiscono i relativi effetti giuridici, bensì costituisce una comunicazione nell'ambito dei rapporti di "compliance" tra amministrazione doganale e titolare di un Certificato AEO.

Nella suddetta **comunicazione**, oltre alla motivazione, deve essere specificato che il titolare del Certificato AEO, può entro **30 giorni di calendario** dalla data di notifica della comunicazione, regolarizzare la sua posizione in ordine alle violazioni di cui alla precedente lettera a) o, in generale esprimere le sue controdeduzioni. Qualora il titolare del Certificato AEO non regolarizzi la situazione di cui alla lettera a), o qualora a seguito dell'esame delle controdeduzioni del titolare del Certificato, l'Ufficio delle dogane, previo coordinamento con la Direzione regionale competente, ritenga che vi siano i presupposti per la **sospensione** del Certificato, effettua la relativa comunicazione all'UTSAV. Il suddetto ufficio fornisce il proprio parere all'URDF il quale, in caso di parere favorevole alla sospensione del Certificato AEO, provvederà ad emettere **provvedimento formale di sospensione** del Certificato AEO, dandone comunicazione al titolare del Certificato. Il provvedimento di sospensione motivato, conterrà le indicazioni sull'Organo ed i termini per un eventuale ricorso.

L'URDF comunicherà la sospensione del Certificato agli altri Stati membri registrando l'informazione sulla banca dati comunitaria AEO.

Ai sensi dell'art. 14 novodecies, p. 1, ultimo paragrafo, si precisa che la **comunicazione di proposta di sospensione e quindi il termine di 30 giorni assegnato al titolare del Certificato AEO** precedentemente illustrato **non è applicato** qualora l'Autorità doganale ravvisi nell'attività dell'operatore economico una minaccia alla protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente. In tale caso, l'URDF su segnalazione delle Strutture doganali competenti sospende immediatamente, con provvedimento motivato, il Certificato AEO e tutti i vantaggi connessi. Il provvedimento di sospensione contenente le motivazioni e l'Organo ed in termini per un eventuale ricorso, è notificato al titolare del Certificato. Della sospensione è data

comunicazione agli altri Stati membri registrando l'informazione nella banca dati comunitaria AEO.

La sospensione ha una durata di:

- 1) **30 giorni di calendario** per le violazioni di cui alla precedente lettera a) al fine di consentire il titolare del Certificato AEO di regolarizzare la sua posizione;
- 2) **l'intera durata del procedimento penale** nel caso di violazione di cui alla precedente lettera b);
- 3) **l'intera durata del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa** e sino a quando il provvedimento sanzionatorio diviene definitivo.

Allo scadere dei 30 giorni di cui al precedente punto 1), l'Ufficio delle dogane competente comunica alle strutture centrali se:

- **l'AEO ha regolarizzato la sua posizione** e, pertanto, il Certificato può essere ripristinato. In tale caso l'Ufficio delle dogane lo comunica all'URDF che revoca la sospensione, ne informa l'operatore e ne dà comunicazione alle altre Strutture centrali interessate e agli altri Stati membri registrando il dato nella banca dati comunitaria AEO .
- **l'AEO non ha regolarizzato la sua posizione ma richiede una ulteriore proroga.** Qualora l'operatore fornisca la prova che le condizioni possono essere rispettate in caso di ulteriore proroga del termine, l'Ufficio delle dogane accoglie la richiesta di proroga per un ulteriore periodo di **30 giorni** di calendario. Di tale ulteriore proroga è data comunicazione all'URDF che registra il dato nella banca dati comunitaria AEO.
- **l'AEO non è in grado di regolarizzare la sua posizione.** In tale caso l'Ufficio delle dogane ne dà comunicazione all'URDF che, previo parere dell'UTSAV, revoca il Certificato AEO e ne dà comunicazione agli altri Stati membri registrando il dato nella banca dati comunitaria.

4.6.1 Sospensione parziale del Certificato AEOF

Nel caso in cui il titolare di un Certificato AEOF non soddisfi unicamente i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 14 duodecies delle DAC, con richiesta scritta da indirizzarsi al competente Ufficio delle dogane **può richiedere** che il Certificato di cui è titolare venga solo parzialmente sospeso e che un Certificato sostitutivo AEOC-Semplificazioni doganali venga rilasciato.

L'Ufficio delle dogane, dopo aver verificato che sussistono i requisiti per il rilascio del Certificato sostitutivo AEOC- Semplificazioni doganali, ne informa le Strutture centrali competenti. L'URDF, qualora nulla osti, in fase di sospensione del Certificato AEOF provvede ad emettere un nuovo Certificato AEOC tramite le specifiche funzioni della banca dati comunitaria AEO, dandone comunicazione agli altri Stati membri.

E' quindi opportuno che il titolare del Certificato AEOF a seguito del ricevimento della **comunicazione della proposta di sospensione**, proceda autonomamente a richiedere la richiesta all'emissione di un Certificato sostitutivo AEOC.

La richiesta di un Certificato sostitutivo AEOC è ammessa purchè non si versi nell'ipotesi di cui al citato art. 14 novodecies, p.1, ultimo paragrafo come richiamato al precedente punto 4.6.

4.6.2 Ripristino del Certificato principale AEOF

Nel caso in cui, a seguito della sospensione della parte sicurezza del Certificato AEOF il titolare ripristini, allo scadere dei termini di cui sopra, le condizioni di cui al citato art. 14 duodecies, l'Ufficio delle dogane ne informa le Strutture centrali.

L'URDF, previo parere positivo delle Strutture centrali competenti, ripristina il Certificato principale AEOF e revoca il Certificato sostitutivo AEOC tramite l'apposita funzione della banca dati comunitaria AEO.

4.6.3 Revoca del Certificato principale AEOF

Nel caso in cui il titolare del Certificato parzialmente sospeso non sia in grado di ripristinare le condizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 14 duodecies, l'Ufficio delle dogane lo comunica alle strutture centrali. L'URDF, previo parere dell'UTSAV, provvede ad emettere il provvedimento di revoca del Certificato AEOF notificandolo al titolare del Certificato. Nel provvedimento sono indicate le motivazioni, l'Organo ed i termini per un eventuale ricorso.

Resta valido il nuovo Certificato AEOC- Semplificazioni doganali

4.6.4 Sospensione su richiesta del titolare del Certificato AEO

Un Certificato AEO può essere sospeso su richiesta del titolare qualora questi si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno o più requisiti previsti.

In tale caso, l'operatore invia all'Ufficio delle dogane competente una comunicazione con la quale specifica il periodo per il quale richiede la sospensione del Certificato e la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i requisiti previsti nonché le misure che intende adottare e la loro durata.

L'Ufficio delle dogane trasmette la comunicazione alle Strutture centrali competenti in materia di AEO. L'URDF dà notizia della richiesta di sospensione agli altri Stati membri tramite la banca dati comunitaria.

Allo scadere del periodo indicato dall'AEO, l'Ufficio delle dogane effettua una verifica sulla avvenuta regolarizzazione delle condizioni previste. Può essere eventualmente concessa una proroga ragionevole su richiesta dell'operatore purché sussista la buona fede del richiedente. La proroga è comunicata alle strutture centrali competenti. L'URDF notifica la proroga agli altri Stati membri tramite la banca dati comunitaria.

Qualora i provvedimenti necessari non siano stati presi entro il periodo di sospensione, il Certificato AEO è revocato

4.6.5 Effetti giuridici della sospensione

Ai sensi dell'art. 14 *vicies* delle DAC:

1. La sospensione non incide su operazioni doganali avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse;
2. la sospensione ha effetto su autorizzazioni doganali concesse *al di fuori* del Certificato AEO solo qualora i motivi che hanno condotto alla sospensione del Certificato stesso risultano rilevanti anche per tali autorizzazioni;
3. la sospensione non incide automaticamente sulle autorizzazioni alle procedure semplificate *concesse nell'ambito di un Certificato AEO* e per le quali continuano a sussistere le condizioni.

Quanto sopra deve essere verificato nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui al citato art. 14 *novodecies*, p. 1, ultimo paragrafo.

4.7 REVOCA DEL CERTIFICATO AEO

4.7.1 Condizioni per la revoca

La revoca di un Certificato AEO è disposta nei seguenti casi:

- a) l'AEO omette di adottare le misure necessarie per ripristinare le condizioni o i requisiti precedentemente violati;
- b) l'AEO è stato condannato con sentenza definitiva per un reato grave come definito nel precedente paragrafo 1.2.3;
- c) l'AEO omette di adottare le misure necessarie per ripristinare le condizioni o i requisiti a seguito della mancanza dei quali ha richiesto d'iniziativa la sospensione del Certificato AEO;
- d) su richiesta dello stesso titolare del Certificato AEO;
- e) se nei confronti dell'AEO è stato adottato un provvedimento di irrogazione della sanzione prevista dall'art.295 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43 e il medesimo provvedimento è divenuto definitivo;
- f) l'AEO ha definito in via agevolata la violazione di cui all'art.295 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43, ai sensi dell'art.16, c.3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

L'Ufficio delle dogane, in coordinamento con la Direzione regionale competente, qualora ritenga che vi siano i presupposti per la revoca del Certificato AEO, comunica alle Strutture centrali una proposta di revoca del Certificato AEO, indicando la motivazione.

L'UTSAV fornisce il proprio parere all'URDF il quale, in caso di parere favorevole alla revoca del Certificato AEO, provvederà ad emettere provvedimento formale di revoca del Certificato AEO, dandone comunicazione al titolare del Certificato. Il provvedimento di revoca conterrà, oltre le motivazioni anche l'Organo ed i termini per un eventuale ricorso.

L'URDF comunicherà la revoca del Certificato AEO agli altri Stati membri registrando l'informazione sulla banca dati comunitaria.

La revoca è efficace dal giorno successivo alla data di notifica.

A seguito del provvedimento di revoca per i motivi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'operatore economico non può presentare una nuova istanza per l'ottenimento di un Certificato AEO in nessuno Stato membro nei tre anni successivi alla revoca.

4.7.2 Revoca parziale del Certificato AEOF

Qualora nel caso di un Certificato AEOF Semplificazioni doganali/Sicurezza la violazione riguardi **esclusivamente** i requisiti e le condizioni in materia di sicurezza, viene emesso un Certificato sostitutivo AEOC. L'URDF, previo parere delle Strutture centrali competenti, revoca il Certificato AEOF e rilascia un nuovo Certificato AEOC - Semplificazioni doganali. Tali adempimenti sono effettuati e sono comunicati agli altri Stati membri tramite la banca dati comunitaria AEO.

4.7.3 Effetti giuridici della revoca.

- 1) La revoca di un Certificato AEO comporta la revoca dei benefici e/o delle agevolazioni precedentemente concesse con il Certificato AEO;
- 2) la revoca non ha effetto immediato su autorizzazioni doganali concesse *al di fuori* del Certificato AEO. Qualora i motivi che hanno condotto alla revoca del Certificato risultano rilevanti anche per tali autorizzazioni si procederà alla revoca delle stesse adottando le misure previste dalla specifica normativa;
- 3) La revoca non incide automaticamente sulle autorizzazioni alle procedure semplificate concesse *nell'ambito di un Certificato AEO* per le quali continuano a sussistere le condizioni.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

5.1 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nella presente circolare sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore degli artt. da 14bis a 14 quinquies delle DAC ai sensi dell'art. 3, p. 2 delle medesime DAC.

5.2 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA

La documentazione cartacea prodotta dall'operatore sia in sede di istanza che successivamente, ogni informazione documentale relativa all'istruttoria nonché la documentazione relativa alle informazioni reperite nel corso dell'audit sono conservate agli atti dell'Ufficio delle dogane competente in relazione alle istruttorie del procedimento AEO. Deve essere inviata in formato cartaceo all'UTSAV unicamente la relazione conclusiva dell'attività di audit.

I dati dell'istruttoria sono inseriti nel sistema informatico AIDA al fine di consentire l'effettuazione dei successivi adempimenti da parte delle Strutture centrali competenti.

5.3 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L'URDF notifica, tramite la banca dati comunitaria AEO, all'Ufficio nazionale responsabile dell'analisi dei rischi nonché a tutte le autorità doganali competenti degli altri Stati membri, la concessione, la modifica, la sospensione, la revoca di un Certificato AEO.

Tutte le informazioni utili in relazione alla nuova figura sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana

Lo scambio di informazioni tra le Strutture centrali e locali avvengono con il sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane AIDA mentre quelle tra l'Agenzia e gli altri Stati membri e la Commissione europea avvengono attraverso e la banca dati comunitaria AEO.

5.4 SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE IN MATERIA DI AEO

L'Agenzia delle dogane ha messo a disposizione degli operatori economici nazionali e comunitari le seguenti caselle funzionali di posta elettronica a cui possono essere rivolti quesiti o richieste di chiarimenti di carattere generale nella materia AEO:

- Legislazione e procedura dogane.legislazione.aeo@agenziadogane.it;
- Attività di audit: dogane.audit.aeo@agenziadogane.it;
- Information technology: dogane.infortech.aeo@agenziadogane.it.

Specifiche domande o chiarimenti sulle singole istanze o sui Certificati rilasciati o comunque sulle istruttorie del procedimento AEO, possono essere rivolte da parte degli operatori economici al “client coordinator” o al “centro servizi” nominato all’interno di ciascuna Direzione regionale. I relativi riferimenti, comunicati agli operatori dal momento in cui l’istanza è stata accettata ed è pubblicata nella banca dati comunitaria, sono rinvenibili sull’apposito link : AEO-contatti-CoordinatoriregionaliAEO.

Si rammenta ancora che la normativa di riferimento AEO, nonché ogni altro documento di interesse nella materia sono pubblicati nel più volte citato link “AEO” del sito web dell’Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it.

Si invitano codeste Direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 dicembre 2007.

Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis